

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. IV-quater</sup> N. 106

---

## RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **SINISCALCHI**)

SULLA

## APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**BONDI**

pendente innanzi al tribunale di Roma  
(Atto di citazione del professor Claudio Giorlandino e del dottor Luca Gianaroli)

---

*Presentata alla Presidenza il 26 luglio 2004*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. *I fatti.* La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità concernente il deputato Sandro Bondi, con riferimento a un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma per iniziativa di due affermati ginecologi, il professor Claudio Giorlandino di Roma e il dottor Luca Gianaroli di Bologna. Essi si sono sentiti offesi dalle affermazioni comparse su alcuni quotidiani nel dicembre 2003 (*Repubblica* e *Messaggero*), nelle quali il deputato stigmatizzava le considerazioni da loro rese nella trasmissione televisiva *Domenica In* del 7 dicembre 2003 in relazione all'*iter* parlamentare della legge sulla procreazione assistita. In particolare, per come risulta dall'atto di citazione, il deputato Bondi avrebbe, tra l'altro, affermato che: « *si è sentita una sola campana, per lo più stonata, condita da informazioni unilaterali e false, senza avvertire il dovere di ascoltare altre voci, soprattutto di carattere scientifico, visto che erano presenti due medici entrambi contrari alla legge in discussione in Parlamento* ».

2. *Il metodo seguito dalla Giunta.* La Giunta per le autorizzazioni ha esaminato il caso nella seduta del 21 luglio 2004, invitando (come, del resto, prescritto dall'articolo 18 del Regolamento della Camera) il deputato Sandro Bondi a intervenire. Quest'ultimo, non potendo avvalersi di tale facoltà, ha fatto pervenire alla Giunta una lettera, della quale si dirà oltre.

Giova premettere sin d'ora, invece, che il compito della Giunta e della Camera in queste occasioni è solo quello di stabilire se le affermazioni per cui un parlamentare

è chiamato a rispondere in sede giudiziale siano state o meno rese nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Non è invece compito della Giunta esprimere valutazioni sul merito delle posizioni assunte dai protagonisti della vicenda considerata, essendo chiaro come la materia nel caso specifico sia oggetto di forti contrapposizioni ideali e di conseguenti polemiche politiche.

Basterà ricordare al proposito che già nella scorsa legislatura il problema della disciplina della procreazione medicalmente assistita portò a significative lacerazioni tra le forze presenti in Parlamento, a motivo dell'intenzione (pur legittima) di taluni di portare lo strumento legislativo fin nel profondo delle scelte individuali. Falliti i tentativi di dare al settore una legislazione organica nella scorsa legislatura, in quella in corso si è pervenuti ad approvare una legge (la n. 40 del 2004) il cui *iter* ha visto rinnovarsi una sofferta contrapposizione di impostazioni, se è vero come è vero che — per esempio alla Camera — sul progetto licenziato dalla Commissione referente (a. C. 47/A) sono state presentate ben tre relazioni di minoranza con relativi testi alternativi.

Né si può omettere in questa sede di ricordare che la legge n. 40 del 2004 è attualmente oggetto di una richiesta referendaria, che il relatore — in via del tutto personale — auspica abbia successo.

Tutto ciò, tuttavia, non incide sulla questione dell'applicabilità al caso in esame della prerogativa parlamentare dell'insindacabilità. Per questo, la Giunta si è limitata a cercare gli elementi che — secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale e il dettato degli articoli 68,

primo comma, della Costituzione e 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 — possano fondare un giudizio di connessione tra le affermazioni contestate in sede civile all'onorevole Bondi e l'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento.

Al riguardo, non è superfluo ricordare che la Corte costituzionale, nell'anno in corso, ha avuto modo di ribadire che la copertura costituzionale a tutela delle opinioni espresse dai parlamentari non si estende a tutta l'attività politica da essi svolta, ma solo a quella che costituisca estrinsecazione delle loro funzioni proprie (v. le sentenze nn. 120 e 246 del 2004). Del resto, che un'applicazione disinvolta della prerogativa dell'insindacabilità urterebbe con i principi stessi dello Stato di diritto è stato chiaramente affermato dalla sentenza n. 379 del 1996, al cui punto 9 del *Considerato in diritto* si legge testualmente: «[...] questa Corte non può esimersi dall'osservare che, nello Stato costituzionale nel quale viviamo, la congruità delle procedure di controllo, l'adeguatezza delle sanzioni regolamentari e la loro pronta applicazione nei casi più gravi di violazione del diritto parlamentare si impongono al Parlamento come problema, se non di legalità, certamente di conservazione della legittimazione degli istituti della autonomia che presidiano la sua libertà ».

È attenendosi a questi principi che la Giunta ha svolto il suo esame e ha preso atto del contenuto della predetta lettera che l'interessato ha fatto pervenire, il cui testo è opportuno riportare: « *Gentile Presidente, con riferimento alla mia domanda d'insindacabilità, inerente al procedimento civile avviato nei miei confronti dal professor Giorlandino e dal dottor Gianaroli, faccio presente che le dichiarazioni per cui vengo chiamato a rispondere non intendevano essere offensive nei confronti di alcuno. Con il mio intervento sulla stampa dell'8 dicembre 2003 mi proponevo soltanto di porre il problema del necessario contraddittorio che deve sussistere nella televisione pubblica quando si affrontano temi di generale interesse quale è quello, per esempio, della legislazione in materia di procreazione assistita, contraddittorio che*

*mi pareva fosse mancato nella trasmissione « Domenica In » del 7 dicembre 2003. Del resto, non credo possano esservi perplessità sulla riconducibilità delle mie affermazioni alla funzione parlamentare, stanti le mie dichiarazioni nell'Assemblea della Camera dell'11 giugno 2002 in cui ho espresso i medesimi concetti che i giornali hanno poi riportato nel dicembre dell'anno successivo. Certo che l'autorevole organo che Ella presiede comprenderà le mie ragioni, Le porgo i miei migliori saluti ».*

3. *Nel merito della richiesta d'insindacabilità.* Poste queste necessarie premesse metodologiche, la Giunta è pervenuta rapidamente ai seguenti esiti.

L'onorevole Bondi con il suo intervento riportato sulla stampa quotidiana intendeva porre due questioni: a) la necessaria presenza di contraddittorio nei programmi televisivi che trattano materie di pubblico interesse, oggetto di esame parlamentare; b) la legittimità delle opinioni di quanti sono favorevoli all'attuale disciplina della procreazione medicalmente assistita in Italia.

Quanto ad a), è indiscutibile che il tema del pluralismo nell'informazione televisiva sia stato oggetto di esame parlamentare in molte occasioni. Basta qui ricordare il tormentato esame dell'a. C. 310 e abbinate in tema di assetto radiotelevisivo (c.d. *legge Gasparri*) esaminata dalla Camera da ultimo nel marzo 2004, dopo un rinvio alle Camere ex articolo 74 della Costituzione da parte del Presidente delle Repubblica. Si può aggiungere che, con specifico riguardo alla garanzia del pluralismo nella RAI, il 12 marzo 2003, nell'Assemblea della Camera si era svolta una vivace polemica relativa alla mancata accettazione dell'incarico di presidente della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di Paolo Mieli. Nell'occasione, intervenne, a nome del gruppo di cui l'onorevole Bondi fa parte, il presidente Elio Vito. Tutto ciò evidentemente non significa di per sé che i rilievi dell'onorevole Bondi pubblicati sulla stampa nel dicembre 2003 siano essi strettamente collegati all'esercizio delle sue funzioni, ma contribuisce a

far capire l'attualità parlamentare e politica del tema e ciò, ai presenti fini è sufficiente, giacché non è di questo che si dolgono gli attori nel presente procedimento.

Quanto a *b)*, è invece decisivo rilevare che il tema della procreazione medicalmente assistita è stato anch'esso — come ampiamente riferito sopra — oggetto dell'esame parlamentare e in tal sede l'onorevole Bondi era personalmente intervenuto con il suo contributo di idee nella seduta dell'11 giugno 2002. Nel suo intervento, che comunque si è ritenuto opportuno riportare per intero in allegato, egli aveva testualmente detto, fra l'altro: «*La prima domanda, che credo dobbiamo porci tutti in questo momento, è la seguente. Le Assemblee rappresentative, i Parlamenti, sono ancora abilitati ad affrontare temi così difficili e così complessi oppure soltanto gli esperti possiedono gli strumenti e hanno la facoltà di occuparsene?*». In sostanza, l'onorevole Bondi aveva rivendicato alla

politica e alla legislazione il diritto di intervenire nella materia della procreazione assistita e di non lasciare ai soli tecnici del settore il compito di amministrare le dinamiche del fenomeno. Da questo punto di vista la polemica con il professor Giorlandino e il dottor Gianaroli appare la proiezione esterna e successiva di un suo atto parlamentare tipico ed è dunque connessa con le funzioni di deputato.

La Giunta ha pertanto ritenuto sussistenti le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione anche come interpretato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003. Per tali motivi, la Giunta all'unanimità propone alla Camera di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento costituiscono opinioni espresse da un deputato nell'esercizio delle sue funzioni.

Vincenzo SINISCALCHI, *relatore*

ALLEGATO

**Estratto dal Resoconto Stenografico della seduta dell'Assemblea  
dell'11 giugno 2002**

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Bondi. Ne ha facoltà.

**SANDRO BONDI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io, come l'onorevole Castagnetti, non entrerò in questo momento nel merito dei singoli articoli di questa proposta di legge, ma vorrei soffermarmi su alcune riflessioni di carattere generale. Infatti, penso che in questo momento sia necessaria una discussione preliminare sul significato profondo e sulle implicazioni più importanti che scaturiscono da questa proposta di legge, prima ancora di addentrarci nel merito dei singoli articoli e delle singole questioni.

La prima domanda, che credo dobbiamo porci tutti in questo momento, è la seguente. Le Assemblee rappresentative, i Parlamenti, sono ancora abilitati ad affrontare temi così difficili e così complessi oppure soltanto gli esperti possiedono gli strumenti e hanno la facoltà di occuparsene?

Vi è anche chi, non soltanto nell'ambito del centrodestra, ma anche nella cultura di sinistra europea — cito fra tutti Dahrendorf — ha parlato, ad esempio, di un Senato etico che dovrebbe avere la responsabilità di occuparsi di questioni così complesse. In secondo luogo, vale anche per questi argomenti la logica ferrea della divisione e della contrapposizione fra maggioranza ed opposizione oppure è doveroso — come ha ricordato anche l'onorevole Castagnetti — ricercare intese più ampie attraverso il dialogo ed il confronto? Credo che la democrazia vive se è capace di affrontare temi di questa portata, di questa delicatezza trovando l'accordo su alcune questioni essenziali, fondamentali in cui possa riconoscersi il numero più ampio possibile di cittadini.

Quindi, più che ad una maggioranza e più che ad una opposizione, dobbiamo saper fare appello alle risorse più profonde della nostra storia, della nostra cultura in cui la maggior parte di noi possa riconoscersi. Infatti, siamo di fronte a dei problemi che chiamano in causa la concezione che abbiamo oggi della nascita, della vita e della morte. Una concezione che muta con i tempi e che oggi, dobbiamo rilevarlo, è profondamente influenzata ed anche condizionata dai cambiamenti e dal ruolo della scienza e della tecnica. Ha ragione chi ha fatto notare che oggi è forse necessario distinguere non più tre, bensì quattro poteri; oltre a quello politico, a quello legislativo, a quello giudiziario occorre forse aggiungere un quarto potere, quello tecnico e scientifico. Non vi è dubbio, infatti, che le innovazioni tecnologiche, l'estensione sempre più grande del nostro potere, la crescita delle tecnologie a nostra disposizione rappresentano una sfida all'etica tradizionale. Aveva compreso e anticipato bene questi sviluppi Hans Jonas, un filosofo che scrisse un libro intitolato *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*. Questo filosofo aveva capito che l'enorme potere della tecnica aveva esteso il suo ambito di applicazione dalla natura al destino dell'essere umano. Aveva messo in guardia molto tempo fa che l'uomo era diventato in questa nostra epoca uno degli oggetti stessi della tecnologia. Questo eccesso, questa sovramisura del nostro potere di fare rispetto al nostro potere di prevedere e rispetto al nostro potere di valutare e di giudicare sulla base di principi etici pone la necessità di un'etica nuova, di un'etica della responsabilità; un'etica nuova che richiede un nuovo genere di umiltà, in-

dotta dalla grandezza abnorme del nostro potere scientifico.

Il fatto è che viviamo in una realtà contrassegnata da un sempre più marcato pluralismo etico, in cui la morale ha cessato di essere una morale comune, una morale condivisa. Il dato più sconvolgente, infatti, in materia di bioetica è che, si tratti di definire l'embrione, si tratti di precisare le condizioni di una legislazione sulla manipolazione del genoma umano, si tratti, infine, di decidere usi e destinazioni delle diverse tecniche di fecondazione artificiale, nessuna tesi si impone ormai ai cittadini, agli individui con la forza e con l'evidenza di una verità assoluta ed incontrovertibile.

Onorevoli colleghi, se è impensabile l'idea di ricostituire o di rifondare un'etica unitaria comune e valida per tutti, è doveroso e possibile porsi l'obiettivo di una riflessione che contribuisca ad individuare i criteri minimi di un'etica pubblica, i criteri minimi di un'etica che guidi e che orienti i nostri comportamenti e le nostre scelte. Si può dire a tale proposito che si fa strada, per fortuna, nella bioetica contemporanea, la ricerca di un nucleo etico su cui si possa razionalmente e, come diceva l'onorevole Castagnetti, ragionevolmente, convenire; mi riferisco ad un nu-

cleo etico minimo, rappresentato da una parte negativa: all'accordo su ciò che non vogliamo, all'accordo sui mali da evitare, fino ad un nucleo etico di possibili valori positivi, ai fini comuni che vogliamo perseguire e ai valori comuni che vogliamo realizzare.

Per concludere, credo che la strada da privilegiare sia quella della ricerca dell'accordo più ampio possibile, attraverso il dialogo ed il confronto, su un nucleo di valori etici fondamentali che consenta di vegliare affinché le possibilità offerte dai progressi scientifici vengano realizzate nei limiti di un rigoroso rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Da questo punto di vista dobbiamo anche cercare di superare la contrapposizione, ormai artificiale, tra la cultura cattolica e quella laica; è una contrapposizione che non rende più profondi i sentimenti dei cittadini che vivono in questo scorcio di millennio e che risponde ormai soltanto ad esigenze di pura classificazione ideologica e politica. Dobbiamo, quindi, superare questa contrapposizione che non aiuta soprattutto a ritrovare e a trovare le ragioni di un confronto critico e di un dialogo costruttivo (*Applausi di deputati del gruppo di Forza Italia*).